



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice Andrea De Sabbata, viste le note depositate dalle parti ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.**1315/25** RG Lav.

TRA

Irene Cardinali

rappresentata dagli avv.ti Matteo Pericoli, Aldo Baldaccini, Francesco Maria Lucci e
Francesco Maria Vitola

e

INPS

rappresentato dall'avv. S. Mazzaferri

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, ostetrica professionista, contesta la pretesa dell'INPS di recuperare la differenza contributiva conseguente alla errata concessione (in un primo tempo) della agevolazione di cui al comma 76 dell'art.1 L.190/14
2. Il ricorso non appare fondato in quanto effettivamente il citato comma 76 è chiaro nel riservare l'agevolazione ai soli «esercenti attività d'impresa», nell'ambito della più ampia categoria di soggetti elencati nel richiamato e precedente comma 54.
3. Che non si tratti di una svista del legislatore è confermato (come evidenziato dall'INPS) dal tenore del successivo comma 83.

4. Non si rinviene lesione del principio di uguaglianza in quanto il legislatore può stabilire regimi contributivi diversi a parità di reddito per diverse categorie di lavoratori; come parimenti evidenziato dall'INPS, la stessa applicazione del regime fiscale forfettario di cui al comma 54 (presupposto del regime contributivo agevolata del comma 76) è esclusa per alcune categorie di lavoratori (dal successivo comma 57); quanto al generico richiamo ad analoghe «agevolazioni» riconosciute dalle «loro specifiche casse previdenziali» ad altre categorie di professionisti, non risulta che esse siano previste per tutte e nella stessa misura, e/o alle medesime condizioni.
5. L'interpretazione analogica pretesa dalla difesa attorea, non è stata necessaria per rendere le ostetriche destinatarie delle disposizioni richiamate a titolo di esempio nel ricorso, le quali non si riferiscono (come il citato comma 76) agli «esercenti attività di impresa», ma (già testualmente) alle «lavoratrici autonome» e «libere professioniste» (art.66 e 70 D. L.vo 151/2001) o (direttamente) alle «gestioni pensionistiche» di riferimento (art.24²² DL 102/11).
6. La rilevanza (eccezionalmente) attribuita dall'art.52 L.88/89 e dall'art.12 L.412/91 alla buona fede riguarda (come evidenziato dall'INPS) la ripetizione di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, e non anche il recupero di contributi in un primo tempo pretesi in misura incompleta.
7. In ogni caso il mutamento di indirizzo sulla questione, seguito dall'INPS e anche dalla Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (doc.1-4 dell'INPS), giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa,

RESPINGE il ricorso

COMPENSA le spese di lite

Ancona, 19/12/2025

Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata